

Comune di Molino dei Torti

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N.	28
Trasmessa alla Prefettura il	27 GEN 1977
col Protocollo N.	28

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.

L'anno millenovecentosettant uno addi ventotto del mese di dicembre alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) Pleba geom.cav.Giulio	si				
2) Rapetti Pier Mauro	si				
3) Granellini Luigi		si			
4) Lodi Maria		si			
5) Cagnoni Maurizio	si				
6) Torti rag Sandro	si				
7) Angeleri Silvio		si			
8) Torti Pietro	si				
9) Ontano Alberico	si				
10) Pasquali Augusto		si			
11) Torti Francesco	si				
12) Balduzzi Giovanni		si			
13) Lodi Paolo	si				
14) Cantelli Virginio	si				
15) Torti geom.P.Vincenzo	si				
Totale	10	5	Totale		

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Soldatini rag .Irio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pleba geom . Cav.Giulio

(2) Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(1) Originale (oppure) copia. - L'originale è da scriversi a macchina in prima battuta.
(2) Sindaco, Consigliere anziano, ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 che modifica la legge 14 febbraio 1963, n. 161 che disciplina le attività in oggetto;

Dato atto che l'art. 5 della citata legge 1142 prevede che i regolamenti già emanati alla data di entrata in vigore della legge stessa devono, entro un anno, essere adeguati alle nuove disposizioni;

Visto che a seguito della citata legge è stato predisposto l'apposito regolamento che viene esaminato e dichiarato meritevole di approvazione, regolamento che sostituirà quello in atto di cui alla deliberazione N. 3 in data 17 febbraio 1965 approvato dalla G.P.A. in seduta 17.6.1965 N. 20135/3350 div. 3; omologato dal Ministero della Sanità in data = N. = come da comunicazione prefettizia del = N. = Div. =

Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. = su n. 15 presenti e votanti, espressi per alzata e seduta

DELIBERA

di approvare, come approva, il Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini composto di n. 10 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Il Consigliere Anziano
[Signature]

[Signature]



Il Segretario

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29.12.1971

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 Legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il 29 dicembre 1971



Il Segretario

[Signature]

Copia conforme all'originale.

Pervenuta alla Sezione decentrata del Comitato

Regionale di controllo di Alessandria in data

20-1-1972

N. 1035

Il Segretario

Visto: IL SINDACO

Trasmessa copia alla Prefettura di _____ il _____ con nota n. _____ di prot.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per l'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 3 Legge 9 giugno 1947, n. 530. Ricevuta prefettizia in data _____

Il _____ 197_____

Il Segretario

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il _____ 197_____

Il Segretario

[Signature]
N. 49352 Div. T

Visto: IL SINDACO

[Signature]
di 31-12-1971

[Signature]
Pro. di Prefetto



F. APOLLONIO & C.



I.C.A.

Comune di

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE
DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA
E MESTIERI AFFINI**



CASA EDITRICE
F. APOLLONIO & C.

1971



CASA EDITRICE
I. C. A.

Art. 1.

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento (1) in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge 1142.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinanti canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3 (1) della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

(1) - Art. 3 della legge 23-12-1970 n. 1142 "Dopo l'art. 2 della legge 14-2-1963, n. 161 è inserito il seguente articolo 2 bis".

"I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta di 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Art. 3.

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà indicare:

- 1 - cognome e nome, data e luogo di nascita;
- 2 - indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività.
- 3 - la persona cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

a) *per le imprese che intendono iniziare l'attività*: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale;

b) *per le imprese in attività che sono iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane*: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;

c) *per le imprese in attività, non iscritte all'Albo*: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso da parte del richiedente titolare dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 4.

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi con deliberazione consiliare in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed in conformità ai criteri dalla commissione di cui all'art. 2 bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

Art. 6.

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

Art. 7.

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 8.

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

Art. 10.

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli.

Art. 11.

E' fatto obbligo dell'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R. D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di « permanente a freddo », maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Art. 12.

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 13.

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14.

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuo-

va autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale.

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

Art. 15.

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 16.

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso, unitamente alle tariffe di prestazioni, fissate dalle competenti Associazioni di categoria.

Art. 17.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106 - 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 18.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio
come risulta dal verbale n. 318 in data 28 - 12 - 1971

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Il Segretario comunale

[Handwritten signature]

Publicato all'albo pretorio addì 1 Gennaio 1972
giorno (1) festivo, (2) senza opposizioni.

li 2 - 1 - 1972



Il Segretario comunale

[Handwritten signature]

N. Div.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in
seduta 19..... - N. Div.

li 19.....

Il Prefetto

Publicato all'albo comunale per periodo di 15 giorni
dal 19..... al 19.....

Il Segretario comunale

Omologato dal Ministero della Sanità
con Decreto 19..... N.

come risulta dalla lettera della Prefettura di

in data N. Div.

e pubblicato assieme al decreto ministeriale surriferito, per periodo
di 15 giorni, all'albo del Comune dal 19.....

al 19.....

li 19.....

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO

(1) Festivo o di mercato.

(2) Con o senza.

IL SINDACO

Luigi Le Ferrari

Il Consigliere Anziano



Il Segretario

Antonio...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1 gennaio 1972

giorno festivo (o di mercato) ^{con} ~~senza~~ opposizioni.

il 2 gennaio 1972



Il Segretario

Antonio...

Pervenuta alla Sezione decentrata del Comitato Regionale di controllo di Alessandria in data

Copia conforme all'originale.

il 30 1-1972 N. 1033

Il Segretario

Visto: IL SINDACO

PREFETTURA DI

N. _____

Div. _____

Visto _____

il _____ 197_____

IL PREFETTO - PRESIDENTE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

il _____ 197_____

Il Segretario

Visto: IL SINDACO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

N. 29

OGGETTO Torti Giuseppe; dipendente Comunale con la qualifica di 1° applicato-Messo. Ricostruzione della carriera.

L'anno millenovecento settantuno addì ventotto del mese di dicembre

alle ore 20,30 nella solita sala delle riunioni

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i signori

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Pleba geom. cav. Giulio; | 9) Cantelli Virginio |
| 2) Rapetti Pier Mauro | 10) Torti geom. P. Vincenzo |
| 3) Cagnoni Maurizio | |
| 4) Torti Pietro | |
| 5) Torti Francesco | |
| 6) Ontano Alberico | |
| 7) Lodi Paolo | |
| 8) Torti rag. Sandro | |

Sono assenti i signori

- 1) Granellini cav. Luigi
- 2) Lodi Maria
- 3) Angeleri Silvio
- 4) Balduzzi Giovanni
- 5) Pasquali Augusto

con l'intervento e l'opera del signor Soldatini rag. Irio

Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Pleba geom. cav. Giulio nella sua

qualità di Sindaco assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il Segretario sottoscritto certifica il presente verbale trovandosi in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 29.12.1971 al 1.1.1972 e così per durata di giorni 11 il 29.12.1971

Il Segretario

[Firma]

Inviato al Prefetto

il **29 DIC. 1971**
Prot. N. **1972**

Estremi di esecutività

[Firma]
Prof. ...
31-12-1971
Per il Prefetto
[Firma]

ORIGINALE DA REDIGERSI A MACCHINA SEMPRE IN PRIMA BATTUTA